


41

N. 203/11 REG.PROV.CAU.
N. 07567/2011 REG.RIC.

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO



sul ricorso numero di registro generale 7567 del 2011, proposto da:
Maria Bisbiglia, Immacolata Robustelli, Teresa De Gennaro,
Antonio Oropallo, Giovanni Napolitano, Alessia Greco, Rosaria
Tagliatela, Anna Grimaldi, Deborah Annunziata, Piergiovanni Di
Domenico, Elisabetta Di Martino, Ida Russo, Valter De
Bartolomeis, Dolcissima Ferrara, Beatrice Cacciapuoti, Pietro
Paolino, Federico Salvato, Rossella Salvato, Lucia Elisa Caliendo,
Anna Battipaglia, Filomena Esposito, Giuseppe Malfera', Monika
Wilmer, Gabriella Graziano, Claudio Nasti, Carlo Ravaioli, Donato
Barletta, Vittoria Panarese, Rita Del Giudice, Paolo Antonucci,
Teresa Losacco, Massimo Guadagni, Maria Lorusso, Vincenzo
Nunzio Scalcione, rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Marone,
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Prota in

Roma, Via Boncompagni, 61;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Direttore Generale del MIUR del 13 luglio 2011
avente ad oggetto: esclusione dal concorso per il reclutamento di
dirigenti scolastici”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal
ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal
ricorrente, ai sensi dell'art. 56 codice procedura amministrativa;

Considerato che, ad un primo sommario esame, appaiono sussistenti
l'estrema gravità e l'urgenza tali da non consentire la dilazione della
decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla
data della prima Camera di Consiglio utile;

P.Q.M.

Accoglie ai fini dell'ammissione con riserva alla procedura
concorsuale la suindicata domanda di concessione di misure cautelari





provvisorie.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Autorità amministrativa ed è efficace sino alla pronuncia del Collegio nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2011.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2011.

Il Presidente
Evasio Speranza



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 10/10/11

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

